

immobile da costruirsi con il prodotto del mutuo, secondo la perizia suppletiva da approdarsi dal Ministero dei LL. PP. e da concedersi previo parere favorevole della C. C. E. in merito alla perizia suppletiva stessa;

2.) - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1958, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuatrice in aggiunta alla annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuatrice ed in via eccezionale - rispettivamente in anni trentacinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o trentacinque anni sarà adottata la "seustralità non scontata" mentre per gli